

RIFLESSIONI A MARGINE DI UN RECENTE PROGETTO SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO GIURIDICO*

Di Antonio Torrisi

| 715

SOMMARIO: *1. Cenni introduttivi. – 2. Tentativi riformatori per una giustizia “smart”. – 3. Il ricorso all’intelligenza artificiale e il rapporto con l’amministrazione della giustizia civile. – 3.A. Prime applicazioni in ambito giuridico – 3.B. Dalla teoria alla pratica. L’attuazione del progetto “Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici” - Just Smart – 4. Funzione giurisdizionale e persona umana.*

ABSTRACT. Nel dibattito dottrinale degli ultimi anni, a seguito dell’avvento (prima) e della diffusione (poi) dell’intelligenza artificiale, è stata rivolta una sempre maggiore attenzione alla possibile applicazione degli algoritmi predittivi e/o delle decisioni robotiche per il complessivo miglioramento del “sistema giustizia”. In questo contributo, alla luce del lavoro svolto per il progetto “Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici” - Just Smart”, si vuole offrire un quadro delle tecnologie e degli usi della predizione automatica in ambito giuridico, per poi riflettere sulla permanente centralità dell’essere umano (anche e soprattutto) in ambito decisionale.

In the last few years, following (first) the arrival and (later) the spread of artificial intelligence, legal scholarship has devoted more and more attention to the potential application of predictive algorithms for the overall improvement of the “justice system”. Based on the activities carried out within the project “Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici” - Just Smart”, the present essay aims at providing the framework for the application of predictive technologies in the legal system, in order to ponder on the everlasting relevance of human beings also (and above all) in the judicial phase.



1. Cenni introduttivi.

Il progresso tecnologico, anche dal punto di vista giuridico, pone nuove sfide e assicura opportunità, attraverso il ricorso a possibili strumenti destinati a rinnovare non soltanto, ad esempio, la professione forense ma anche l'esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ottica della deflazione del contenzioso e di una rapida risoluzione dello stesso.

Il diritto di ciascun cittadino di essere parte di un processo garantista e celere va concretamente assicurato, tenuto anche conto che il principio di ragionevole durata del processo è stato riconosciuto e sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) all'art. 6, comma 1, ove si dispone, al riguardo, che "...ogni persona ha diritto a che la propria causa sia esaminata...entro un termine ragionevole".

Al contempo però sono note le criticità legate alle lungaggini processuali, al carico di lavoro degli uffici giudiziari, alle decisioni procrastinate nel tempo; censure tanto evidenti e manifeste che l'ingresso dell'intelligenza artificiale nel mondo degli affari di giustizia e nel giuridico, in genere, viene accolto con entusiasmo¹. I ruoli degli operatori così mutano: non è più sufficiente conoscere solo elementi giuridici, ma diventano essenziali altresì gli elementi informatici e matematici.

La tecnologia prova dunque a irrompere sulla scena come un *deus ex machina*: il dio che parla o appare da una "macchina", calato sul palco mediante un apposito attrezzo, chiamato a risolvere intrecci e complicazioni per avviare verso l'epilogo la narrazione. Allo stesso modo, *mutatis mutandis*, la tecnologia intelligente interviene (o dovrebbe intervenire) a risolvere situazioni difficili.

In particolare, prescindendo dalle riforme in materia processuale, di cui a breve si dirà, la grande fiducia riposta nella tecnologia e, *in primis*, nell'intelligenza artificiale², deve rinvenirsi nella ritenuta capacità di garantire la calcolabilità e la prevedibilità delle decisioni giudiziali, assicurando, in ultima analisi, l'erogazione di prestazioni più efficienti rispetto a quelle fornite dall'essere umano in un'ottica di uguaglianza fra i cittadini³. La necessità

di nuove regole ha caratterizzato, negli anni, l'atteggiamento restio di una parte della dottrina giuridica verso l'informatica, "forse per una sorta di timore reverenziale o forse di ritrosia nei confronti delle nuove tecnologie"⁴.

Le questioni sono assai numerose e i problemi che le nuove tecnologie pongono emergono con forza nella loro multiforme varietà⁵, mettendo alla prova sia le capacità di risposta del sistema, sia la tenuta delle tradizionali categorie concettuali⁶. Non è dunque difficile registrare posizioni tra loro anche molto distanti, le quali hanno tuttavia assunto ormai

M.G. LOSANO, *Giuribernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*, Torino, 1969.

⁴ G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale e responsabilità*, in *Contr. e impr.*, 2020, II, 714.

⁵ E. GABRIELLI - U. RUFFOLO, *Intelligenza Artificiale e diritto*, in *Giur. It.*, 2019, VII, 1657.

⁶ *Ex plurimis* G. VETTORI, *Cercare la verità nel diritto. Primi appunti*, in *Questa rivista*, 2023, III, 412; ID., *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020; A. ASTONE, *Sistemi intelligenti e regole di responsabilità*, in *Questa rivista*, 2023, III, 485 ss.; C. IRTI, *L'uso delle "tecnologie mobili" applicate alla salute: riflessioni al confine tra la forza del progresso e la vulnerabilità del soggetto anziano*, in *Questa rivista*, 2023, I, 32 ss.; I. RAPISARDA, *La privacy sanitaria alla prova del mobile ecosystem. Il caso delle app mediche*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, I, 184 ss.; S. TOMMASI, *Digital Services Act e Artificial Intelligence Act: tentativi di futuro da armonizzare*, in *Questa rivista*, 2023, II, 279 ss.; E. BATTELLI, *Questioni aperte in materia di contrattazione nelle piattaforme online*, in *Contratti*, 2022, V, 565 ss.; A. CARRATTA, *Prova algoritmica e processo civile*, in *SMART. La persona e l'infosfera*, Atti del convegno 30 settembre - 2 ottobre 2021 (a cura di) U. SALANITRO, Pisa, 2022, 225 ss.; A. D'ALESSIO, *La responsabilità civile dell'intelligenza artificiale antropocentrica*, in *Questa rivista*, 2022, II, 243 ss.; G. DI ROSA, *I robot medici*, in *Questa rivista*, 2022, I, 12 ss.; S. ORLANDO, *Regole di immissione sul mercato e «pratiche di intelligenza artificiale» vietate nella proposta di artificial intelligence act*, in *Questa rivista*, 2022, III, 346 ss.; E. BIVONA, *Smart contracts e "interferenze" con la disciplina sui contratti: il sistema dei rimedi alla prova degli algoritmi*, in *Questa rivista*, 2021, IV, 776 ss.; A. GORASSINI, *Il valore della cultura giuridica nell'era digitale*, in *Tecnologie e diritto*, 2021, II, 38; A. VIGLIANISI FERRARO, *Le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale ed i potenziali. Rischi per il diritto alla privacy*, in *Questa rivista*, 2021, II, 393 ss.; P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecnologie e diritto*, 2020, I, 191; U. SALANITRO, *Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, VI, 1247; L. BREGGIA, *Algoritmi ed effettività delle tutele*, in *Questa rivista*, 2019, I, 24 ss.; A. PAJNO, M. BASSINI, G. DE GREGORIO, M. MACCHIA, F. P. PATTI, O. POLLICINO, S. QUATTROCOLO, D. SIMEOLI, P. SIRENA, *AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, in *BioLaw Journal*, 27 novembre 2019, 205-235; M. BASSINI, O. POLLICINO, L. LIGUORI, *Sistemi di Intelligenza Artificiale, responsabilità e accountability. Verso nuovi paradigmi?*, in (a cura di) F. PIZZETTI, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018, 333 ss.; G. SARTOR, *Cognitive automata and the law: Electronic contracting and the intentionality of software agents*, in *Artificial Intelligence and Law*, 2009, 17, IV, 253 ss.

* Lo scritto costituisce un prodotto del Programma di ricerca di Ateneo UNICT 2020-2022, linea 2, "Nuovi beni, innovazione tecnologica e tecniche di tutela".

¹ I. COPPOLA, *Quando Cassandra entra nel mondo giuridico: la giustizia predittiva dal calcolo alla misurazione dei casi pratici*, in *Rivista di internet*, 15 marzo 2023.

² P. BIAVATI, *Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 2019, 1163.

³ L. VIOLA, *L'interpretazione della legge secondo modelli matematici*, I, 2^a ed., Roma, 2018, 389 ss. In precedenza V. FROSINI, *Cibernetica, diritto e società*, XVI, Milano, 1973;



“toni da guerra di religione tra integrati sostenitori e apocalittici detrattori”⁷.

A prescindere dai facili entusiasmi che simili strumenti informatici possono generare, occorrerà verificare sino a che punto gli algoritmi decisionali siano in grado di rispondere a esigenze di prevedibilità, certezza, uguaglianza⁸. Già in un celebre scritto Calamandrei si domandava se nel sistema della legalità fosse vero che la sentenza del giudice potesse essere prevedibile⁹. Si tratta di un quesito sempre più attuale e al centro di un ampio dibattito¹⁰; resta fermo che il sistema multilivello derivante dall'intreccio di norme nazionali e sovranazionali e l'ampio ricorso a un diritto che si affida a principi e clausole generali a contenuto altamente flessibile ed espansivo, rendono non semplice l'agire dell'interprete e l'attività del giudicare¹¹.

Si tratta quindi di accertare se e come tali strumenti informatici consentano il pieno rispetto dei valori del giusto processo, in particolare come essi si possano armonizzare con la previsione del giudice preconstituito per legge (art. 25 Cost.) e con l'obbligo motivazionale imposto dal dettato costituzionale (art. 111 Cost.).

2. Tentativi riformatori per una giustizia “smart”

Va anzitutto detto che, in risposta all'esigenza di erogare prestazioni “di giustizia” più efficienti, nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti, a volte, invano, diversi interventi da parte del legislatore; tra i tanti, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, si ricordano la ormai risalente riforma del rito del lavoro (con la l. 11 agosto 1973, n. 533), la riforma dei procedimenti sommari (con la l. 18 giugno 2009, n. 69), la riforma della mediazione (con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)¹²; la legge 17 dicembre 2012, n. 221, poi, con cui è stata prevista l'istituzione dell'Ufficio per il processo presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari, proprio con l'obiettivo del miglioramento del servizio giustizia

attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Da ultimo, fra gli interventi di riforma del legislatore nazionale, non può non essere evidenziata l'intervenuta “Riforma Cartabia”, di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. La riforma, muovendo dalla premessa dei ritardi e dei disservizi che affliggono la giustizia civile in Italia, si propone, in concreto, di migliorare la situazione, riducendo la durata media dei processi civili fino al 40%, per adempiere a una precisa istanza delle istituzioni europee, attraverso tre tipologie di intervento: il potenziamento dell'ufficio per il processo, lo sviluppo della mediazione e delle altre forme di risoluzione alternativa delle liti e una significativa revisione del codice di procedura civile.

Il processo civile telematico, in realtà, è funzionante, sia pure in modo non completo, già dal 30 giugno 2014¹³. Tuttavia solo l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha disvelato fino in fondo tutti i vantaggi del rito telematico, tanto che, per consentire una pur minima attività al Paese, paralizzato dal *virus*, i benefici derivanti dall'applicazione delle logiche digitali sono stati enfatizzati al loro massimo potenziale¹⁴.

Da qui il ricorso alle udienze *on-line*; con la trattazione scritta si è poi utilizzata l'architettura del *pct* ben oltre i propri limiti. Ciò che dunque fino al

⁷ L. ARNAUDO – R. PARDOLESI, *Ecce robot. Sulla responsabilità dei sistemi adulti di intelligenza artificiale*, in *Danno e respons.*, 2023, IV, 409.

⁸ E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile: limiti e prospettive*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 2022, I, 61.

⁹ P. CALAMANDREI, *Giustizia e politica: sentenza e sentimento*, ora in *Opere giuridiche*, I, Roma, 2019, 646.

¹⁰ G. COSTANTINO, *La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 646 ss.

¹¹ S. PATTI, *Le clausole generali nel diritto processuale civile*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 2021, I, 25 ss.; N. LIPARI, *Il diritto civile dalle fonti ai principi*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 2018, I, 5 ss.

¹² E. BATTELLI, *Giustizia predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice*, in *Giust. civ.*, 2020, II, 283.

¹³ Com'è noto, il concreto avvio della giustizia civile digitale si deve all'introduzione delle disposizioni in tema di esclusività del deposito mediante invio telematico di taluni atti, c.d. endoprocessuali: art. 16-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e poi integrato dall'art. 1, comma 19°, punto 2, l. 24 dicembre 2012, n. 228. Il successivo d.l. n. 90 del 2014 (convertito dalla l. n. 114 del 2014) precisò poi che l'obbligo del deposito telematico avrebbe interessato esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario a partire dal 30 giugno 2014; mentre per quelli avanti alle corti d'appello si sarebbe dovuto attendere l'anno successivo. Ancora il d.l. n. 83 del 2015 (convertito dalla l. n. 132 del 2015) ha ammesso, nell'ambito dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale e alla corte d'appello, il deposito telematico di qualsiasi atto del processo, non solo endoprocessuale, così risolvendo le discrasie create nella giurisprudenza di merito in ordine alla validità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio.

¹⁴ B. BRUNELLI *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 2021, IV, 957 ss.



giorno prima sembrava irrealizzabile è risultato fattibile¹⁵.

In realtà, a prescindere dagli interventi di riforma del legislatore in merito alle attività processuali, il dibattito in ordine al possibile ruolo del legislatore nella disciplina del progresso tecnologico è risalente; può farsi riferimento alla tutela del *software*¹⁶, alla protezione della *privacy*¹⁷, e ancora al documento informatico¹⁸ e al commercio elettronico¹⁹.

Si tratta, peraltro, di un ambito che ha visto impegnate anche le istituzioni europee. È stata così redatta dalla *Commission européenne pour l'efficacité de la justice* (c.d. *Cepej*), istituita presso il Consiglio europeo, nel dicembre 2018, l'*Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*.

La Carta etica, nonostante non abbia carattere vincolante, si pone l'obiettivo di guidare e orientare l'attività degli operatori pubblici o dei privati protagonisti della diffusione e dell'applicazione dell'intelligenza artificiale. In tale ottica, la carta individua cinque principi che devono guidare detti fruitori: *a)* il principio del rispetto dei diritti fondamentali della persona sia in fase di progettazione che in quella di attuazione di strumenti e servizi di

¹⁵ L'intera disciplina degli istituti processuali speciali che hanno trovato applicazione durante le prime fasi dell'emergenza pandemica, a partire dal 9 marzo 2020, è stata racchiusa nell'art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come poi modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70. Tutte le norme processuali contenute nell'art. 83 citato erano poi cadute — dopo qualche oscillazione mostrata dal legislatore urgente — il giorno 30 giugno 2020. Successivamente, è intervenuto il combinato disposto dell'art. 23, d.l. n. 137 del 2020, con l'art. 221, d.l. n. 34 del 2020 e, per effetto della proroga introdotta dal d.l. n. 105 del 2021, le disposizioni specificamente dettate per il processo civile, volte a potenziare gli strumenti del processo telematico e le attività giudiziarie da remoto, sono state ripristinate e confermate fino al 31 dicembre 2021.

¹⁶ Il richiamo è a R. BORRUSO, *Computer e diritto. Problemi giuridici dell'informatica*, II, Milano, 1988, 389 ss.; altresì G. SANTINI, *La tutela giuridica della programmazione elettronica*, in *Giur. it.*, 1968, IV, 225-232.

¹⁷ V. FROSINI, *La protezione della riservatezza nella società informatica*, in *Informatica e diritto*, 1981, I, 5-14, che riteneva imprescindibile l'esigenza di colmare con nuove disposizioni normative la lacuna in tema di protezione dei dati esistente all'epoca nel nostro ordinamento giuridico.

¹⁸ F. STALLONE, *La forma dell'atto giuridico elettronico*, in *Contratto e impresa*, 1990, 756-778; L. MONTESANO, *Sul documento informatico come rappresentazione meccanica della prova civile*, in *Dir. inf.*, 1987, 23-31; F. PARISI, *Il contratto concluso tramite computer*, Padova, 1987.

¹⁹ G. MIRABELLI, *I contratti di informatica: modelli, tipicità, collegamento*, in (a cura di) G. ALPA – V. ZENO ZENCOVICH, *I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio*, Milano, 1987, 9-19.

intelligenza artificiale; *b)* il principio di non discriminazione; *c)* il principio di qualità e sicurezza in ordine al trattamento di decisioni e di dati giudiziari; *d)* il principio di trasparenza, imparzialità ed equità nelle metodologie di trattamento dei dati; *e)* il principio del «controllo da parte dell'utilizzatore», ovvero è necessario che quest'ultimo sia un attore informato e abbia il controllo delle proprie scelte.

L'impulso a queste iniziative è stato fornito dalla Risoluzione del Parlamento europeo, approvata nel febbraio 2017, recante «*Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica*»²⁰. Il Parlamento ha infatti invitato la Commissione a formulare una proposta di direttiva che individui norme civilistiche idonee a regolare in modo coerente e uniforme, su tutto il territorio dell'Unione, gli aspetti e le problematiche connesse all'impiego della robotica e delle intelligenze artificiali²¹.

Da ultimo, con il regolamento della Commissione Europea per la disciplina delle applicazioni di Intelligenza Artificiale COM (2021) 206 final, approvato il 21 aprile 2022, l'intero settore Giustizia si è dovuto confrontare con i diversi adempimenti previsti dal primo quadro normativo di settore. Figurano, infatti, tra le applicazioni di IA qualificate ad alto rischio anche quelle relative all'amministrazione della giustizia, così individuate dall'Annesso III del Regolamento: «*Amministrazione della giustizia e processi democratici: a) sistemi di AI destinati ad assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e interpretare i fatti e la legge e applicare la legge a un insieme concreto di fatti*»²².

La Proposta ha così manifestato la piena consapevolezza della elevata *rischiosità* del ricorso ai sistemi di IA nel settore della giustizia, espressamente osservandosi che «*Alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e dei processi democratici devono essere classificati come ad alto rischio, considerando il loro impatto potenzialmente significativo su democrazia, Stato di diritto, libertà individuali e diritto a un ricorso effettivo e ad un giusto processo. In particolare, per affrontare i rischi di potenziali pregiudizi, errori e opacità, è opportuno qualificare come sistemi di IA ad alto rischio quelli destinati all'assistenza nella autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e della legge e nell'applicazione della legge ad un in-*

²⁰ Parlamento europeo, Risoluzione 16 febbraio 2017, n. 2015/2013 (INL).

²¹ N. F. FRATTARI, *Robotica e responsabilità da algoritmo. Il processo di produzione dell'intelligenza artificiale*, in *Contr. e impr.*, 2020, I, 460.

²² M. SCIACCA, *Algoritmo e giustizia alla ricerca di una mite predittività*, in *Questa rivista*, 2023, I, 69 ss.



sieme concreto di fatti», sebbene con l'eccezione dei sistemi di IA relativi a «attività amministrative puramente accessorie che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia in casi individuali, come l'anonimizzazione o pseudonimizzazione di decisioni giudiziarie, documenti o dati, comunicazione tra personale, compiti amministrativi o allocazione di risorse»²³.

Il regolamento ha poi prescritto una serie di obblighi di *accountability* sia per i *provider* di applicazioni di IA sia per gli utenti. Gli obblighi riguardano tutto il ciclo di vita dell'applicazione di IA, a partire dalla configurazione dei data-set, elemento strategico in ogni settore ma soprattutto in quello della giustizia predittiva.

Significativa importanza assume altresì la recente approvazione, 14 giugno 2023, da parte del Parlamento europeo, del testo definitivo ed emendato (c.d. *AI Act*) della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/0106 del 21 aprile 2021, che stabilisce regole armonizzate sull'IA, la cui entrata in vigore è attesa entro la metà del 2024. Il provvedimento, su cui si è raggiunto un accordo preliminare tra il 6 e il 9 dicembre 2023 tra Consiglio, Parlamento e Commissione UE, oltre infatti a imporre che, nel caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale generativa (come *ChatGPT*, *Bard*), risulti esplicito che i relativi *output* siano stati “generati da IA”, procede, secondo un sistema *risk-based approach*, a una classificazione delle applicazioni di IA in quattro livelli di rischio, qualificando di rischio “inaccettabile” – al punto da vietarli – tutti quei sistemi di IA che, tra l'altro, possano costituire una violazione dei diritti fondamentali, determinare una “manipolazione comportamentale cognitiva di persone o gruppi vulnerabili specifici” o, ancora, il riconoscimento delle emozioni con finalità di polizia o in ambiente scolastico o lavorativo²⁴.

3. Il ricorso all'intelligenza artificiale e il rapporto con l'amministrazione della giustizia civile

Nel mondo scientifico manca una definizione univoca e condivisa di intelligenza artificiale, poiché essa è il prodotto di molteplici abilità (adattamento all'ambiente, capacità di apprendimento, ecc.)²⁵, tanto che si è soliti affermare che tale con-

cetto costituisce il punto di incontro di differenti discipline: la filosofia, l'economia, la medicina, la psicologia, la matematica, la linguistica²⁶.

La commissione europea nella sua comunicazione sull'intelligenza artificiale propone di identificarla nei «sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi»²⁷. In altri termini, si può ritenere che detta espressione sintetizzi la possibilità che una macchina, in una certa misura, sia in grado di pensare o piuttosto sia idonea a imitare il pensiero umano²⁸.

Un dato, tuttavia, appare certo, nel senso che (almeno in termini generali) i sistemi robotici, pur nella loro molteplice articolazione, traducono l'artificialità, ossia sono manifestazioni, a livelli differenti, della cosiddetta intelligenza artificiale, in contrapposizione all'umana naturalità²⁹. La locuzione “intelligenza artificiale” risulta essere un «evidente ossimoro, nella misura in cui attribuisce all'“artificiale” qualcosa che è essenzialmente “naturale” in quanto è la prerogativa più gelosa della natura umana: l'intelligenza»³⁰. In altri termini, la non appropriatezza della terminologia deriva dalla circostanza che «per ora, almeno, alle macchine manca, in senso assoluto, il cervello e, tra le molteplici sue declinazioni, la capacità di discernere, la sensibilità, la morale, il giudizio, l'equità, la discrezionalità»³¹. Proprio la tradotta diversità rispetto all'umano viene espressa, nella rappresentazione consegnata al mondo tecnologico attuale, sottolineando che i robot «sono rimasti agenti artificiali che svolgono alcuni compiti al posto nostro e lo fanno in maniera autonoma»³².

²⁶ E. PALMERINI, *Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea*, in *Resp. civ.*, 2016, VI, 1816 ss.

²⁷ Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni - *L'intelligenza artificiale per l'Europa*, Bruxelles, 25 aprile 2018, [COM (2018) 237 final]. Tale definizione è il punto di partenza del paper “Una definizione di IA: principali capacità e discipline”, redatto dal gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, istituito dalla commissione europea nel giugno 2018. Detto documento è reperibile in *digital-strategy.ec.europa.eu*.

²⁸ F. LAGIOIA - G. SARTOR, *L'intelligenza artificiale per i diritti dei cittadini: il progetto Claudette*, in *Ragion prat.*, 2020, I, 88 ss.

²⁹ Sul rapporto (sotto il profilo ontologico) tra naturale, artificiale e tecnologico, A.G. BIUSO, *Artificiale*, in *Dizionario di bioetica*, (a cura) di VITTONI, Catania 2012, 43 ss.

³⁰ G. DI ROSA, *Quali regole per i sistemi automatizzati “intelligenti”?*, in *Riv. di dir. civ.*, 2021, I, 824 ss.

³¹ S. CRISCI, *Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo*, in *F. amm.*, 2018, X, 1787.

³² P. DUMOUCHEL - L. DAMIANO, *Vivere con i robot. Saggio sull'empatia artificiale*, Milano, 2019, 11; sul carattere origina-

²³ C. MORELLI, *Nuove regole europee per l'AI: impatto su giuristi e legal tech*, in *altalex.com*.

²⁴ G. GUZZARDI, *Il paradigma identitario nella società digitale*, in *Questa rivista*, 2023, III, 527.

²⁵ E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile: limiti e prospettive*, cit., 62 ss.



Com'è noto, l'intelligenza artificiale opera tramite algoritmi e cioè formule matematiche che consentono a una macchina (più propriamente un computer o un *robot*)³³ di mettere in correlazione fra loro grandi quantità di informazioni e dati (più in generale, a livello "macro", si parla di "*big data*")³⁴, elaborandoli, aggregandoli e disaggregandoli fra loro, così come avviene nel cervello umano; il tutto ovviamente con elevati livelli di rapidità ed efficienza e a una velocità elevatissima, difficilmente eguagliabile da un essere umano³⁵.

L'algoritmo, parola chiave dell'intelligenza artificiale, non è altro che una «sequenza di istruzioni che specifica una combinazione di azioni da compiere per risolvere un problema»³⁶. L'affidabilità di esso dipende dalla qualità dei dati utilizzati³⁷ e dalla scelta delle procedure risolutive³⁸. L'algoritmo arriverebbe così dove l'essere umano non riesce, metabolizzando gli elementi di fatto di innumerevoli decisioni assunte nel passato e prevedendo (almeno sul piano teorico) l'esito della controversia con un certo grado di accuratezza e senza il condizionamento di fattori morali e sociologici³⁹.

Al contempo, *legal tech*, *smart technologies*, *cyber justice* sono concetti che ricorrono sempre più frequentemente nel mondo giuridico: l'applicazione della tecnologia digitale al diritto dimostra la crescente tensione verso una sorta di "giustizia predittiva", con lo scopo di rendere le conseguenze del fatto giuridico quanto più possibile prevedibili e di ridurre al minimo l'aleatorietà del diritto⁴⁰. In particolare, scopo della giustizia predittiva è quello di rendere le conseguenze delle azioni umane prevedibili, categorizzandole con l'ausilio dei cc.dd. *big*

rio del termine e la successiva accezione moderna C. PERLINGIERI, *L'incidenza dell'utilizzazione della tecnologia robotica nei rapporti civilistici*, in *Rass. d. civ.*, 2015, IV, 1236; altresì A. SANTOSUOSSO - C. BOSCARATO - F. CAROLEO, *Robot e diritto: una prima ricognizione*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2012, II, 494 ss.

³³ R. CINGOLANI - D. ANDREASCIANI, *Robots, macchine intelligenti e sistemi autonomi: analisi della situazione e delle prospettive*, in (a cura di) G. ALPA, *Diritto e intelligenza artificiale*, Pisa, 2020, 44 ss.

³⁴ J. KAPLAN, *Intelligenza artificiale - Guida al futuro prossimo*, Roma, 2017, 52 ss.

³⁵ S. CRISCI, *Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo*, cit., 1787.

³⁶ G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecniche dell'informazione*, Torino, 2022, 135;

³⁷ P.L.M. LUCATUORTO, *Intelligenza artificiale e diritto: le applicazioni dei sistemi esperti*, in *Cyberspazio e diritto*, 2006, II, 222.

³⁸ A. HART, *Sistemi esperti: dall'ingegneria della conoscenza all'intelligenza artificiale*, Milano, 1998, 13 ss.

³⁹ F. BENATTI, *L'arbitrorobot: un futuro prossimo? (Profili sostanziali)*, in *Riv. dir. priv.*, 2021, I, 47 ss.

⁴⁰ C.V. GIABARDO, *Il giudice e l'algoritmo (in difesa dell'umanità del giudicare)*, in *giustiziainsieme.it*.

data, raccolte di dati che, per dimensioni e quantità, non sarebbero elaborabili da una mente umana e la cui analisi e combinazione consente di individuare indici di regolarità e ripetitività⁴¹.

Le tecniche di elaborazione delle decisioni giudiziali attualmente in essere non si pongono l'obiettivo di riprodurre il ragionamento giuridico, bensì di costruire dei modelli, predisposti sulle correlazioni individuate tra parole e/o parametri predefiniti, in grado di anticipare i probabili orientamenti giudiziari. È, dunque, chiaro che quando si parla di decisione algoritmica si è distanti da quanto è accaduto negli ultimi anni in materia di processo telematico; così come quando si discute di formazione giudiziale degli atti processuali e di standardizzazione dei provvedimenti del giudice e degli avvocati e anche dalle c.d. forme di *on line court*, la cui diffusione oggi conosce un ampio sviluppo e riconoscimento, come per esempio si verifica in Canada, dove *Civil Resolution Court* è parte integrante del sistema giustizia.

Quando si parla di decisione robotica si fa riferimento a qualcos'altro: da una parte, a strumenti volti ad automatizzare la ricerca giurisprudenziale (qualcosa di più della mera costruzione di archivi informatici giurisprudenziali), dall'altra, a veri e propri robogiudici, cioè sistemi di IA che instancabilmente applicano gli stessi elevati standard legali a ogni giudizio, senza cadere vittime di errori umani come pregiudizi, stanchezza o carenza di conoscenze aggiornate.

Ciò di cui adesso si discute in fase di sviluppo riguarda anche la possibile semplificazione di alcune fasi del processo civile, attraverso l'implementazione dell'utilizzo dell'algoritmo informatico. Il riferimento è, in particolare, alla possibile decisione, attraverso l'intelligenza artificiale, di buona parte delle eccezioni processuali abitualmente definite in prima udienza, o meglio oggi nelle verifiche preliminari di cui all'art. 171 *bis* c.p.c., come quelle relative all'incapacità di agire di un soggetto minore di età o il difetto di rappresentanza, le eccezioni di giudicato o di litispendenza. Non meno interessato è il piano probatorio: all'algoritmo potrebbe essere rimessa, in futuro, la valutazione delle prove dichiarative mediante applicativi di analisi del linguaggio o la scelta del consulente tecnico. Ben si presterebbe al ricorso a sistemi automatizzati anche la fase esecutiva di condanne pecuniarie, postulando, salve eccezioni, il compimento di mere attività amministrative; ad esempio, potrebbe affidarsi la selezione dei beni pignorabili a un algoritmo che

⁴¹ In dottrina, G. CARULLO, *Decisione amministrativa e intelligenza artificiale*, in *Dir. inf.*, 2021, II, 431 ss.; F. BRAVO, *Trasparenza del codice sorgente e decisioni automatizzate*, *ivi*, 2020, II, 693 ss.

segnali i beni più facilmente vendibili o liquidabili. Lo stesso dicasi rispetto alla quantificazione dei contributi e degli assegni di mantenimento nei procedimenti di separazione e divorzio. Inoltre, il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe essere d'ausilio al giudice sia in materia di consulenza tecnica sia in valutazione della prova scientifica; nel primo caso, in particolare, la robotica potrebbe aiutare il giudice a individuare la persona più adeguata per ricoprire l'ufficio di consulente, oppure nella delimitazione del quesito da deferire al consulente tecnico⁴². Al contempo, l'algoritmo potrebbe essere di ausilio al giudice nelle cause in cui viene richiesto un mero sforzo computazionale, come, esemplificando, nelle controversie in materia di previdenza assistenziale e nel calcolo dei danni alla salute nelle controversie risarcitorie.

3.1. Prime applicazioni in ambito giuridico

Facendo seguito a quanto ora rappresentato può confermarsi che, a livello sovranazionale, in questi ultimi decenni l'impiego di tecniche di intelligenza artificiale, soprattutto dei sistemi di *machine learning*, ha conosciuto un aumento esponenziale di sperimentazioni di natura ausiliaria o addirittura predittiva rispetto al settore degli affari legali e dell'assistenza legale⁴³.

Solo a titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di esaustività, si possono citare diverse esperienze. *Kyra Systems*, ad esempio, è un sistema integrato di software e IA mirato proprio sulla necessità seriale di *due diligence* e, attraverso una scansione continua degli aspetti contrattuali, mette in luce le eventuali criticità e i punti di forza estraendo contenuti di particolare rilievo da sottoporre a specifica analisi.

Specializzato in compravendite immobiliari, e progettato dall'Istituto tedesco per la IA, *Leverton* è, invece, un sistema capace di leggere ad altissima velocità i contratti, estraendone i contenuti basilari e ricomponendoli per creare nuovi contratti. Negli Stati Uniti una delle più celebri IA utilizzate in ambito legale è senza dubbio *ROSS* della IBM, la quale cura, oltre agli aspetti tipicamente forensi di analisi, studio e redazione di atti, anche gli aspetti organizzativi della *firm*.

Ulteriore esempio è il software francese *Prédic-tice*, grazie al quale avvocati, consulenti o compagnie assicurative sono in grado di conoscere le *chances* di successo di una causa, prevedendo le

probabilità di successo di un procedimento giudiziario e indicando agli avvocati in che modo è possibile ottimizzare la loro strategia processuale⁴⁴. Ancora, l'Università di Edimburgo ha elaborato e reso applicativo un sistema denominato *ADVOKATE* (acronimo delle otto domande utilizzate con *input* per la valutazione della competenza ed affidabilità dei testimoni - tempo, distanza, visibilità, ostacoli, pregressa conoscenza con l'oggetto della testimonianza, particolari ragioni per cui il ricordo possa essersi fissato nella mente, tempo trascorso dal fatto, errori o discrepanze che si intende sostenere in giudizio).

Ci sono poi strumenti di inferenza statistica per prevedere l'esito di un giudizio. Simili meccanismi, peraltro, si stanno diffondendo anche nella giustizia arbitrale: a titolo esemplificativo, si può ricordare *ArbiLex*, un *software* che offre supporto ai contendenti per valutare i rischi e i probabili costi connessi a una procedura arbitrale. Il programma è strutturato secondo un sistema di inserimento e rielaborazione dei dati, ispirato al principio del *machine learning* e alla teoria dei giochi.

Diversamente tra i c.d. robogiudici rientrano i sistemi volti a calcolare, sulla base delle precedenti statuizioni e attraverso meccanismi probabilistici, l'esito di una controversia. Tra gli altri l'applicativo *Compas* (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*) è stato utilizzato per la determinazione del rischio di recidiva. Il calcolo compiuto dalla macchina aveva determinato l'irrogazione di una dura pena detentiva; ciò aveva indotto il sig. Loomis a ricorrere innanzi alla Corte suprema⁴⁵, sostenendo l'illegittimità dell'utilizzo di *Compas*, poiché esso traeva origine da un algoritmo il cui funzionamento non era stato reso pubblico. I giudici, invece, ne hanno ritenuto legittimo l'uso precisando che esso, unitamente ad altre prove, non determina alcuna inosservanza dei principi regolatori del processo, tra cui il diritto di difesa⁴⁶.

In Austria l'IA è già utilizzata nelle aule giudiziarie per effettuare una lettura rapida, per la classificazione e l'attribuzione degli atti, ricorsi e docu-

⁴⁴ C. MORELLI, *Giustizia predittiva: in Francia online prima piattaforma europea*, in *altalex.com*.

⁴⁵ 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). Eric Loomis, 35 anni, è stato arrestato nel 2013 in ragione del suo coinvolgimento in una sparatoria nello Stato del Wisconsin. Benché non fosse stato ferito alcuno, il sig. Loomis venne condannato a diversi anni di prigione in virtù di una serie di capi di imputazione, tra cui la guida di un veicolo rubato. Il giudice di primo grado lo condannava a una pena detentiva alquanto elevata, fondando detta decisione, in parte, sull'elevato rischio di recidiva calcolato dal sistema *Compas*.

⁴⁶ J. TASHEA, *Riskassessment algorithms challenged in bail, sentencing and parole decisions*, in *ABA Journal*, 2017, in *abajournal.com*.

⁴² E. FABIANI, *Intelligenza artificiale e accertamento dei fatti nel processo civile*, in *Il giusto processo civile*, 2021, I, 66 ss.

⁴³ M. SCIACCA, *Algoritmo e giustizia alla ricerca di una mite predittività*, cit., 72 ss.



menti e per effettuare un monitoraggio sull'attività dei tribunali.

Da ultimo vi è, poi, il caso dell'Estonia⁴⁷, paese nel quale il Ministero della Giustizia alla fine del 2019 ha avviato un progetto pilota per l'impiego di IA per risolvere controversie di modesta entità (fino a 7.000 euro); il progetto prevede che le decisioni robotiche siano appellabili davanti a un giudice-persona.

3.2. Dalla teoria alla pratica. L'attuazione del progetto "Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici" - Just Smart

La certezza del diritto, tema evidentemente connesso con la prevedibilità delle decisioni, è un principio e un valore, in stretta connessione con l'uguaglianza⁴⁸.

Nel *common law* conoscere il diritto significa innanzitutto essere capaci di prevedere le decisioni dei giudici (e la loro successiva attuazione), cioè di formulare, come osservava Oliver Wendell Holmes "the prediction of the incidence of the public force through the instrumentality of the courts."⁴⁹ Si tratta di una visione del diritto che sembra fare propria la prospettiva di una professione, quella dell'avvocato, pagato per consigliare se valga la pena di andare o resistere in giudizio.

In quest'ottica positivistico-realista, che riconduce il diritto a predizioni fattuali (previsioni concernenti il futuro comportamento dei giudici), la prevedibilità/predizione della decisione è non tanto un valore aggiunto, ma un aspetto centrale: "a body of dogma or systematized prediction which we call the law"⁵⁰.

I cittadini, nel valutare la propria e l'altrui azione secondo il diritto, tengono in considerazione il fatto che possibili controversie daranno determinazioni coercitive da parte delle autorità competenti. La predizione che una possibile controversia su un certo tema sarebbe decisa dall'autorità competente in

un certo modo (per esempio, sanzionando un comportamento come illecito), induce le possibili parti ad assumere che il diritto corrisponda a tale predizione (per esempio, a considerare il comportamento illecito e, quindi, ad astenersene).

L'importanza dei precedenti trova conferma nel fatto che, nel tempo, la distanza tra *civil law* e *common law* si è arricchita di sfumature che la rendono meno netta rispetto al passato, così come la distanza e la distinzione tra "precedente" e "massima" delle sentenze della Corte di cassazione⁵¹. Come rilevato non può più essere sostenuta l'idea che la "massima" nel nostro diritto sia nettamente contrapposta al "precedente" e che il principio di diritto intercettato dalla massima sia estraneo alla logica del precedente, anzi "si può affermare che la massimazione, anche nel nostro ordinamento, crea il precedente. [...] In questa direzione si sono mosse le riforme processuali succedutesi dal 2006 al 2016⁵², valorizzando eminentemente la funzione nomofilattica della Cassazione e, in tal modo, accreditando il precedente di legittimità come regola 'forte' di decisione per controversie giudiziarie future e, dunque, di quella capacità a farsi proiezione tendenziale degli esiti del contenzioso in cui trova applicazione"⁵³.

L'accessibilità della giurisprudenza è un problema che non trova compiuta soluzione nel nostro ordinamento, a differenza di quello che accade in Francia, ove è stato introdotto il principio, tramite la *loi pour une République numérique*, della generale pubblicazione gratuita di tutte le decisioni giudiziarie (art. 21)⁵⁴. Infatti, benché oggi siano attive piattaforme di consultazione delle decisioni della Corte di Cassazione⁵⁵, manca una pubblicazione ufficiale

⁵¹ A. SANTOSUOSSO – G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, cit., 1764 ss.

⁵² In particolare si pensi all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., sull'inammissibilità del ricorso per cassazione allorché questo non offra elementi per ripensare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità al quale il provvedimento impugnato si conforma; all'art. 363 c.p.c., sull'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, allorché il ricorso sia inammissibile o il provvedimento non ricorribile; all'art. 374, 3° comma, c.p.c., sull'obbligo, per le sezioni semplici, di rimettere il ricorso alle sezioni unite quando ritengano di non condividere un principio di diritto da queste ultime già enunciato; all'art. 384, 1° comma, c.p.c., sull'enunciazione del principio di diritto anche nei casi in cui non si provveda alla cassazione con rinvio.

⁵³ E. VINCENTI, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in *questioneigiustizia.it*, attuale Direttore del CED della Corte di Cassazione.

⁵⁴ *Loi n. 2016-1321 du 7 octobre 2016*, in *legifrance.gouv.fr*.

⁵⁵ Per una piattaforma gratuita si veda *italgiure.giustizia.it*. La raccolta della giurisprudenza della Corte viene compiuta dall'ufficio del massimario, che predispone periodicamente relazioni tematiche, reperibili anche sul sito *internet* della Corte, quindi liberamente accessibili, che danno conto dell'evoluzione

⁴⁷ M. LIBERTINI - M.R. MAUGERI - E. VINCENTI, *Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso*, in *Astrid Rassegna*, 2021, XVI, 4 ss.

⁴⁸ A. SANTOSUOSSO – G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, in *Giur. It.*, 2022, VII, 1763. Sull'effettività della tutela giurisdizionale v., tra gli altri, G. VETTORI, *Controllo giudiziale del contratto ed effettività delle tutele. Una premessa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, I, 151 ss.; ID., *Contratto giusto e rimedi effettivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 787 ss.; ID., *Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo*, in *Persone e mercato (Rivista on line)*, 15 ss.

⁴⁹ O. W. HOLMES, *The Path of Law*, in *Harvard Law Review*, 1897, VIII, 457-478.

⁵⁰ O. W. HOLMES, *The Path of Law*, cit., 458.





delle decisioni delle corti di merito, al momento lasciata alle sperimentazioni a livello locale.

In questo senso con il progetto “*Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici*” - *Just Smart*, finanziato dal Ministero della Giustizia, progetto multidisciplinare che vede la collaborazione di giuristi, ingegneri, matematici e informatici, è stata creata una banca dati che raccoglie la giurisprudenza di merito del distretto della Corte di appello di Catania, per una più agevole conoscenza dell’orientamento locale e dunque quale ulteriore sistema deflattivo del contenzioso.

Durante lo sviluppo del progetto presso il Tribunale di Catania è, infatti, emerso che le attività dell’Ufficio per il processo erano in una fase iniziale del più ampio progetto che prevedeva, oltre le attività di redazione di bozze di provvedimenti e di supporto ai magistrati già avviate, anche attività future di monitoraggio, massimazione e catalogazione dei provvedimenti decisionali in linea con l’obiettivo primario del progetto di ricerca *Just Smart*.

L’attenzione del gruppo di ricerca multidisciplinare si è pertanto concentrata sulla massimazione dei provvedimenti, non solo elaborando un *vademecum* per gli addetti all’Ufficio per il processo che li possa guidare nell’espletamento di tale attività, ma soprattutto attraverso la già citata realizzazione di una banca dati da implementare con i provvedimenti resi dai giudici del distretto catanese, che gli stessi addetti all’UPP dovranno massimare secondo il disposto dell’art. 5, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 151 del 2022 che detta le norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134⁵⁶.

giurisprudenziale sulle questioni nuove, nonché su questioni giuridiche indicate dal primo presidente.

⁵⁶ L’attività di massimazione, svolta dai componenti del gruppo di ricerca con competenze giuridiche, ha riguardato in concreto anzitutto i provvedimenti forniti dai giudici della VI sezione civile del Tribunale di Catania e, successivamente, i numerosi provvedimenti pervenuti dal giudice delegato dal CSM per la raccolta dei provvedimenti più rilevanti per la Corte d’appello di Catania. Se per le sentenze di legittimità della Suprema Corte di Cassazione il principio di diritto è stato, nella maggior parte dei casi, più facilmente rinvenibile, difficoltà maggiori si sono riscontrate per la massimazione dei provvedimenti di merito, sia per la ricostruzione della vicenda, vuoi sostanziale che processuale, sia per l’individuazione dell’enunciazione del principio che potrà servire ad uniformare la giurisprudenza locale. In questo senso sarebbe auspicabile che, nella logica della cooperazione tra magistrati e funzionari UPP ed avendo riscontrato nei provvedimenti analizzati diverse questioni di diritto, gli stessi magistrati condividano con gli UPP tecniche di redazione dei provvedimenti tali da favorire l’attività di massimazione, specie laddove gli stessi ravvisino nella propria decisione aspetti innovativi o tali da poter consolidare un certo orientamento a discapito di altri.

Lo scopo dell’attività compiuta è stato duplice, informativo e sistematico. Il primo fine vuole ambire, attraverso la massima, ad una più rapida conoscenza dei principi di diritto. In un contesto in cui è ingente il numero dei provvedimenti giurisdizionali, la massimazione si fa anche fonte di cognizione della giurisprudenza. Il secondo fine vuole mirare, attraverso la raccolta di un flusso costante di massime, ad organizzare un sistema di precedenti. La formazione della banca dati potrà così essere utilizzata per inserire i provvedimenti massimati e per esteso così da consentire ai magistrati di individuare più facilmente l’orientamento condiviso dalla sezione in relazione a casi concreti, oltre che agli avvocati, in senso deflattivo per il processo; ciò dovrebbe consentire di valutare meglio, ad esempio, l’opportunità dell’iscrizione a ruolo di cause destinate all’inammissibilità o all’improcedibilità secondo l’orientamento consolidato evincibile dalla banca dati della giurisprudenza locale o l’opportunità di impugnare un provvedimento qualora, dalla giurisprudenza del giudice d’appello, risulti che l’impugnazione sia destinata all’insuccesso.

Il gruppo di ricerca ha poi altresì ritenuto utile, per le attività degli addetti all’Ufficio per il processo, la predisposizione di due *check-list* ideate come strumento di supporto, nella redazione delle bozze dei provvedimenti, una per le cause “seriali” in materia di azioni di nunciazione⁵⁷, l’altra per l’attività di controllo che il giudice è invitato a svolgere ai sensi del nuovo art. 171-*bis* c.p.c. introdotto dalla legge di riforma Cartabia⁵⁸.

Non si tratta dunque di un progetto di giustizia predittiva, indirizzato all’utilizzo di sistemi di IA, essendosi piuttosto preferito fornire immediate utilità conoscitive agli *stakeholders* sugli orientamenti giurisprudenziali in una logica deflattiva del contenzioso e sui tempi di definizione delle controver-

⁵⁷ L’elenco delle verifiche attiene a dodici punti e, in particolare, alla verifica: del conferimento di procura, della sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario nel caso in cui la parte convenuta sia la Pubblica amministrazione, della competenza del giudice adito, della legittimazione ad agire, della legittimazione attiva, della legittimazione passiva, della qualificazione giuridica della fattispecie operata dalle parti, del termine decadenziale nell’azione di denuncia di nuova opera, dei presupposti per la proponibilità dell’azione di danno temuto, della mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito, della sussistenza dei presupposti della tutela cautelare, dell’applicazione dell’art. 614-*bis* c.p.c.

⁵⁸ Il nuovo art. 171-*bis* c.p.c., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sancisce una delle novità più importanti della riforma, ovvero l’invito rivolto al giudice ad anticipare quelle attività di controllo e correzioni di irregolarità processuali che, in precedenza, venivano svolte alla prima udienza di comparizione delle parti nell’ambito del giudizio ordinario di cognizione.

sie, oltre che su sistemi e modelli di ausilio ai magistrati e ai funzionari dell'Ufficio per il processo.

4. Funzione giurisdizionale e persona umana

L'art. 102 Cost. fa chiaramente riferimento al giudice persona fisica (quale giudice naturale precostituito per legge) e richiede che la funzione giurisdizionale sia affidata a magistrati; l'art. 101 Cost., invece, vuole che i giudici siano soggetti solo alla legge, dovendosi pertanto escludere che possano essere vincolati all'esito dell'algoritmo predittivo.

Emerge così con chiarezza il tema centrale, rappresentato da ciò che forma oggetto della necessaria e insostituibile attività umana, ossia una valutazione critica preordinata ad assicurare una motivazione che non può essere soddisfatta esclusivamente dal ricorso a sistemi automatizzati operanti sulla base di regole predeterminate e una risultanza decisionale espressione di quella coscienza che costituisce il *proprium* distintivo (ancora oggi) dell'essere umano⁵⁹.

Anche qualora si riuscisse a ottenere un effettivo, complessivo accesso alle decisioni giudiziarie⁶⁰, bisognerebbe chiarire quali pronunce immettere nella macchina e, prima ancora, come inserire detto materiale nel sistema e cosa introdurre (testo integrale della sentenza, precedente, massima o eventualmente il principio di diritto). Tutto ciò, almeno allo stato attuale, influisce sull'ambito di attuazione della robotica. Al contempo non è possibile devolvere al giudizio della macchina tutte quelle valutazioni che presuppongono l'applicazione di concetti elastici o clausole generali o, ancora, che impongono il ricorso a un giudizio per valori. Si realizzerebbe, in altri termini, una vera e propria modifica sistemica transitandosi dall'utilizzo dell'algoritmo in termini di supporto a decisioni comunque assunte da parte di agenti umani all'utilizzo dell'algoritmo quale vero e proprio autonomo agente decisionale⁶¹.

Ci si chiede inoltre se l'intelligenza artificiale possa riuscire a garantire il medesimo standard qualitativo di ragionamento di quella umana⁶². Occorre piuttosto prendere atto della "incapacità" da parte

della macchina di "trasformare" i dati immessi, interpretandoli e, quindi, attivando un ragionamento logico che è tipico della mente umana in atti o contratti compiuti⁶³. Altro rischio, sotto il profilo del possibile risultato discriminatorio, è quello della sostanziale codificazione, da parte delle cc.dd. macchine intelligenti, del passato, ingabbiando il ragionamento all'interno delle griglie ascrivibili al contesto storico e in sintonia con i tratti di indirizzo che hanno guidato la programmazione dell'algoritmo⁶⁴. Infatti, nonostante la capacità delle macchine di imparare da sé stesse, attraverso il c.d. "machine learning", o addirittura di elaborare nuovi percorsi di apprendimento con il c.d. "deep learning", ciò che manca è proprio la capacità, tutta umana, di valutazione delle molteplici variabili imprevedibili o imprevedibili; difetta dunque il cosiddetto discernimento⁶⁵.

Ecco perché, quando si discute di rischi specifici, in dottrina si richiamano quantomeno tre diversi ordini di problemi: a) la segretezza della logica sottesa al processo decisionale (c.d. *black box*)⁶⁶; b) l'attitudine discriminatoria dell'algoritmo⁶⁷; c) la svalutazione della persona umana, resa oggetto di processi decisionali interamente automatizzati.

Le considerazioni svolte suggeriscono di aderire alla prospettiva della centralità della persona anche rispetto all'innovazione digitale, per promuovere un "umanesimo tecnologico" che si espliciti altresì nel contrasto alle vecchie e nuove discriminazioni, «in un'ottica che sia moderna e al passo coi tempi, con-

⁵⁹ D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contr. impr.*, 2017, II, 378.

⁶⁰ E. BATELLI, *Necessità di un umanesimo tecnologico: sistemi di intelligenza artificiale e diritti della persona*, in *Dir. di fam. e delle pers.*, 2022, III, 1099.

⁶¹ Quando si parla di "machine learning" ci si riferisce ai diversi meccanismi che consentono a una macchina intelligente di migliorare le proprie capacità e prestazioni nel tempo. Essa, quindi, sarà in grado di imparare a svolgere determinati compiti tramite l'esperienza, perfezionando le proprie funzioni. Differente è il concetto di "deep learning" quale sistema di apprendimento che, utilizzando le architetture di reti neurali, elabora grandi set di dati e conduce a un risultato simile a quello cui potrebbe giungere l'uomo. Attraverso questo sistema la macchina impara con l'esempio.

⁶² A. KROLL, *The Fallacy of Inscrutability*, in *Phil. Trans. R. Soc.*, 376 (2133), 2018; E. PELLECCIA, *Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society: qualità dei dati e leggibilità dell'algoritmo nella cornice della responsible research and innovation*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, V, 1210 ss.; J. H. SHAH, *Algorithmic Accountability*, in *Phil. Trans. R. Soc.*, 376 (2128), 2018; F. PASQUALE, *The black box society: The secret algorithms that control money and information*, Cambridge-London, 2015.

⁶³ A. CHANDER, *The Racist Algorithm?*, in *Michigan Law Rev.*, 115(6), 2017, 1023 ss.

⁵⁹ G. DI ROSA, *Quali regole per i sistemi automatizzati "intelligenti"?*, cit., 831.

⁶⁰ F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Riv. assoc. it. cost.*, 2020, I, 420.

⁶¹ G. DI ROSA, *Quali regole per i sistemi automatizzati "intelligenti"?*, cit., 833.

⁶² *Ex multis*, per richiamare alcuni termini delle questioni qui enunciate, R. BICHI, *Intelligenza artificiale e diritto - intelligenza artificiale tra "calcolabilità" del diritto e tutela dei diritti*, in *Giur. it.*, 2019, VII, 1773; N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, IV-V, 921 ss.; P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, 51 ss.





tro una falsa realtà (quella digitale) dominata dalla cultura dell'effimero e dello scarto»⁶⁸.

Il compito di cui occorre essere consapevoli è duplice: da un lato, esplorare nuovi orizzonti dell'intelligenza; dall'altro, riscoprire la radice della nostra dignità e la ragione per cui non siamo riproducibili artificialmente. In tal senso spetta proprio al diritto introdurre principi e regole per questi "tempi nuovi", avendo sempre cura della nostra difettività: *"nel regolare l'intelligenza artificiale come nel garantire condizioni di vita dignitose, nell'impedire che l'uomo venga consegnato a decisioni algoritmiche come nel farsi carico dell'indigenza di chi soffre e che non ha neanche la forza di far risuonare la propria voce attraverso la maschera"*⁶⁹.

⁶⁸ E. BATTELLI, *Necessità di un umanesimo tecnologico*, cit., 1120. Il pensiero si coglie ancor meglio nel Discorso del 25 novembre 2014 di Papa Francesco al Parlamento Europeo laddove si sofferma sulla cultura dello "scarto": "[l]'essere umano rischia di essere ridotto a semplice ingranaggio di un meccanismo che lo tratta alla stregua di un bene di consumo da utilizzare. [...] persistono fin troppe situazioni in cui gli esseri umani sono trattati come oggetti, dei quali si può programmare la concezione, la configurazione e l'utilità, e che poi possono essere buttati via quando non servono più, perché diventati deboli, malati o vecchi".

⁶⁹ A. PUNZI, *IL dialogo delle intelligenze tra umanesimo e tecnoscienza*, in *Questa rivista*, 2023, II, 163 ss.